Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 gennaio 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1958, n. 1215.

Modificazioni ed aggiunte al regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);

Visto il regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, numero 226;

Sentito il parere del Comitato centrale metrico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio:

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 31-*bis*. — *Apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi.*

Gli apparecchi automatici e semi automatici, per misurare liquidi in genere e carburanti in ispecie, saranno ammessi alla verificazione metrica caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive ed indicherà le norme per la loro verificazione e legalizzazione.

La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica, la ragione sociale del fabbricante, gli estremi del provvedimento, le indicazioni delle portate massima e minima, il numero di matricola e l'anno di fabbricazione dovranno essere riportati, in modo indelebile sui quadranti indicatori o su altra parte dello strumento stesso, ben visibile all'acquirente e non rimovibile.

Tali elementi concorrono, tutti insieme, alla identificazione del misuratore.

In tutti gli apparecchi destinati a misurare liquidi di qualunque specie, siano essi automatici o semi automatici, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella:

VOLUME EROGATO	Tolleranza in più	Tolleranza in meno
Fino al mezzo decilitro .	millilitri 1	millilitri 1
Decilitro	» 2	» 2
Doppio decilitro	» 3	» 2
Quarto di litro . . .	» 3	» 2
Mezzo litro	» 4	» 3
Litro	» 6	» 4
Doppio litro	» 12	» 8
Mezzo decalitro . . .	» 30	» 20
Oltre il mezzo decalitro	» 0,3 %	» 0,2 %

Nei misuratori ad erogazione continua di gas liquefatti la tolleranza sarà del 0,5 %, tanto in più quanto in meno.

Nelle misure di capacità di tipo speciale, impiegate per la verificazione degli apparecchi per misurare liquidi, saranno ammesse le tolleranze in più o in meno, indicate nella seguente tabella:

decilitro	millilitri	1
doppio decilitro	»	1
quarto di litro (misura tollerata)	»	1
mezzo litro . .	»	2,5
litro	»	2,5
doppio litro	»	2,5
mezzo decalitro . .	»	5
decalitro . . .	»	5
doppio decalitro . .	»	10
quarto di ettolitro . .	»	10
mezzo ettolitro	»	25
ettolitro	»	25
doppio ettolitro	»	50
mezzo chilolitro .	»	100
chilolitro	»	100
doppio chilolitro	»	250

Il valore di un intervallo della scala graduata sarà, per ciascuna misura, non maggiore della tolleranza consentita.

I limiti di tolleranza sopra indicati si applicheranno sia in sede di verificazione prima, sia in sede di verificazione periodica.

Art. 86-*bis*. — *Strumenti per pesare automatici e semi-automatici.*

I diversi tipi di strumenti per pesare automatici e semi-automatici saranno ammessi alla verificazione metrica, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli articoli 6 e 7. Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive essenziali ed indicherà le norme per la loro verificazione e legalizzazione.

La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica, la ragione sociale del fabbricante, l'indicazione della portata e quella della pesata minima (nei casi in cui quest'ultima sia obbligatoria), il valore di un intervallo della scala graduata, gli estremi del provvedimento di ammissione e il numero di matricola, dovranno essere riportati in modo indelebile sui quadranti e concorreranno tutti insieme, all'identificazione dello strumento stesso.

Negli strumenti che, invece di quadranti graduati, siano provvisti di indicatori automatici di altra natura (schermi translucidi, ecc.) le iscrizioni di cui al precedente comma saranno riportate su apposita targa, la inamovibilità della quale sarà garantita da bolli.

E' consentito, che le scale graduate degli indicatori automatici portino, oltre l'ultima suddivisione, un massimo di cinque intervalli, non computabili nella portata dello strumento.

I tratti relativi a tali intervalli, nonchè quelli compresi tra lo zero e la eventuale suddivisione corrispondente alla pesata minima dovranno essere di colore diverso da quello degli altri tratti della graduazione od essere tracciati su fondo che si distingua per diverso colore.

Gli involucri delle bilance automatiche e semi-automatiche da banco dovranno essere vincolati con bolli.

L'organo su cui va caricata la merce sarà costituito da un piatto rimovibile, sostenuto da una crociera vincolata da bolli. Esso, qualora sia metallico, dovrà essere provvisto della marca di fabbrica e dell'indicazione della portata e dovrà essere legalizzato con bolli di verificazione.

L'indicazione del valore di pesata minima sarà obbligatoria per gli strumenti le cui suddivisioni non siano inferiori a 5 grammi. Detto valore dovrà essere pari ad almeno venti volte quello di un intervallo della graduazione.

Nelle bilance automatiche e semi-automatiche da banco non è consentita l'applicazione di masse regolatrici dell'equilibrio a zero.

Le bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma e le bilance pensili potranno avere la massa di correzione, come è indicato dall'art. 69. Le norme per il vincolo, parziale o totale, dell'involucro, in relazione al sistema di leve, usato per il sostegno e la riduzione del carico, ed alla eventuale presenza di masse aggiuntive interne, saranno stabilite dal provvedimento di ammissione.

Il sistema di leve potrà essere modificato, rispetto a quello ammesso, senza che occorra un particolare provvedimento, nel caso di strumenti destinati ad usi speciali, purchè soddisfi alle norme generali in vigore e purchè il complesso degli organi del funzionamento automatico resti inalterato.

Il valore della pesata minima, nelle bilance a piattaforma e pensili, dovrà essere non inferiore a cinquanta volte quello rappresentato da un intervallo della scala graduata.

Nelle bilance semi-automatiche portatili, a piattaforma, le aste ausiliarie di stadera per l'aumento della portata, dovranno essere disposte dalla parte della piattaforma.

Negli strumenti il cui indicatore automatico sia di portata inferiore ai 10.000 kg, la portata delle aste ausiliarie di stadera non dovrà superare quella dell'indicatore stesso, non considerando nel computo la graduazione dell'eventuale nonio.

Negli strumenti di qualsiasi portata, il valore di ogni intervallo della graduazione dell'asta, e dell'eventuale nonio, dovrà rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella *B* annessa alla legge. Detto valore, inoltre, non potrà superare quello della portata dell'indicatore automatico, nè essere inferiore a quello di un intervallo della graduazione dell'indicatore stesso.

Le bilance automatiche (da banco, a piattaforma, pensili) assumono posizioni di equilibrio differenti per i diversi carichi indicati sul quadrante.

Qualora, sotto un carico qualsiasi, dallo zero alla portata massima, l'indice non assuma la posizione che ad esso compete, questa dovrà ottenersi con l'aggiunta o la sottrazione di un peso non maggiore di quello rappresentato da un intervallo della graduazione.

Se questa condizione non sarà soddisfatta, lo strumento non potrà essere legalizzato.

La posizione normale d'uso delle bilance automatiche e semi automatiche, portatili, da banco o a piattaforma, sarà indicata da una livella a bolla d'aria, sferica, e sarà definita, a strumento scarico, dalla corrispondenza dell'indice col tratto zero, quando la bolla è centrata.

La livella dovrà essere disposta in luogo ben visibile e sarà vincolata ad una parte rigidamente connessa col sopporto del giogo pendolare, ovvero, negli strumenti con testata girevole, col sostegno rispetto al quale la testata stessa è libera di girare.

La sensibilità della livella dovrà essere tale che, per una inclinazione della bilancia che produca nella posizione dell'indice, la variazione, rispetto allo zero, di un intervallo della graduazione, la bolla debba spostarsi dalla sua posizione centrale, di almeno un millimetro. L'inclinazione suddetta, col piatto delle merci carico di un peso pari alla portata del quadrante, non dovrà produrre una variazione superiore a quella di un intervallo, precedentemente considerata.

Nelle bilance automatiche pensili la posizione normale d'uso sarà determinata dalla verticalità dell'asse mediano dello strumento, accertabile a vista. Detta condizione dovrà essere osservata anche nel caso che i ganci di applicazione del carico siano multipli.

Art. 2.

All'art. 25 del precitato regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare è aggiunto il seguente comma:

« Nelle misure di vetro a bocca svasata (per osti), i diametri in corrispondenza della linea di fiducia, avranno valore non superiore ai seguenti:

misure inferiori al mezzo litro	40 mm
mezzo litro	45 »
litro	55 »
doppio litro	70 »

Art. 3.

Gli articoli 7 e 43 del precitato regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 7. — Potranno essere ammessi con provvedimento ministeriale, sentito il Comitato centrale metrico, pesi, misure e strumenti per pesare e per misurare contemplati dalla legge, compresi i misuratori dei gas, anche se siano di forma o di materia diverse o presentino modificazioni od aggiunte in confronto dei tipi considerati nel presente regolamento.

Le domande, che saranno a questo scopo presentate al Ministero dell'industria e del commercio, dovranno essere corredate dai disegni, i quali rimarranno negli atti del Ministero, e, a richiesta di esso, anche di un esemplare dello strumento.

Art. 43. — La campana del gasometro sarà cilindrica, terminerà a cupola, e sarà formata di un metallo che non possa alterarsi al contatto del gas, nè produrre alterazioni nel gas medesimo. Inoltre dovrà avere la parete sufficientemente spessa e convenientemente rinforzata in modo da non subire deformazioni.

All'esterno, la campana porterà saldata una scala graduata in litri, la quale, dopo essere stata verificata, verrà munita di bolli.

La cupola della campana avrà una tubatura a cui si possa applicare una canna di vetro del diametro interno di 15 mm almeno. Questa dovrà potersi disporre parallelamente alla scala graduata per verificare, quando occorra, l'esattezza della scala medesima. La campana sarà sospesa ad un nastro avvolto sopra una puleggia fissa in modo che il suo asse rimanga verticale ed essa possa spostarsi verticalmente.

La campana dovrà essere munita di contrappesi per regolare la pressione del gas, la quale deve essere indicata da apposito manometro.

Inoltre vi saranno mezzi automatici atti a mantenere costanti, durante l'operazione, tanto il livello dell'acqua, quanto la pressione del gas nell'interno della campana.

La capacità utile della campana dovrà essere non inferiore a 200 litri.

Il diametro interno della campana sarà in relazione alla sua capacità utile, come è indicato nella seguente tabella:

	Diametro massimo
per la capacità di 200 litri	650 millimetri
per capacità da oltre 200 a 300 litri	750 »
» » » » 300 a 500 »	800 »
» » » » 500 a 1500 »	1050 »
» » di oltre 1500 litri	1350 »

Art. 4.

All'art. 64 del più volte citato regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, è sostituito il seguente:

Art. 64. — Per la sensibilità degli strumenti per pesare sono stabilite le norme appresso indicate:

A) *Bilance semplici e composte a bracci uguali*:

a) le bilance semplici a bracci uguali, di qualsiasi portata, aventi le caratteristiche di cui all'art. 66, dovranno dare uno spostamento effettivo dell'indice di almeno 2 mm con l'aggiunta, su di uno dei piatti, di un peso pari ad 1/50.000 del carico massimo.

Esse saranno contrassegnate con l'iscrizione della sigla 64/a, da apporre accanto alla marca di fabbrica;

b) le bilance semplici a bracci uguali, di portata non superiore a 50 grammi, dovranno dare lo stesso spostamento, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, di un peso pari ad 1/5000 del carico massimo;

c) le bilance semplici a bracci uguali, di portata superiore a 50 grammi, dovranno dare uno spostamento effettivo di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta, su di uno dei piatti, dei seguenti pesi:

per portate da oltre 50 gr a 5 kg	1/2000 del carico massimo
per portate da oltre 5 a 10 kg	2,5 grammi
per portate maggiori di 10 kg	1/4000 del carico massimo

d) le bilance composte a sospensione inferiore e a bracci uguali, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta di pesi doppi di quelli indicati per le bilance semplici a bracci uguali, di corrispondente portata;

B) *Bilance semplici, composte e a piattaforma, a bracci disuguali Stadere*:

e) le bilance semplici e composte a bracci disuguali e le stadere semplici e composte, dovranno dare uno spostamento effettivo di almeno 5 millimetri, con l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:

per portate fino a 5 kg	1/250 del carico massimo
per portate da oltre 5 fino a 10 kg	20 grammi
per portate da oltre 10 fino a 100 kg	1/500 del carico massimo
per portate da oltre 100 fino a 200 kg	200 grammi
per portate da oltre 200 fino a 1000 kg	1/1000 del carico massimo
per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg	1000 grammi
per portate maggiori di 2000 kg	1/2000 del carico massimo

f) le bilance e stadere a piattaforma, portatili e fisse, dovranno dare lo stesso spostamento dell'indice con l'aggiunta o la sottrazione dei seguenti pesi:

per portate fino a 100 kg	1/500 del carico massimo
per portate da oltre 100 fino a 200 kg	200 grammi
per portate da oltre 200 fino a 1000 kg	1/1000 del carico massimo
per portate da oltre 1000 fino a 2000 kg	1 kg.

per portate da oltre 2000 fino a 10000 kg	1/2000 del carico massimo
per portate da oltre 10000 fino a 20000 kg	5 kg
per portate maggiori di 20000 kg	1/4000 del carico massimo

In ogni caso, nelle stadere di qualsiasi tipo, nelle quali il peso corrispondente ad un intervallo dell'asta o dell'eventuale nonio sia diverso da quello indicato dalle tabelle precedenti, lo spostamento suddetto dovrà avvenire per l'aggiunta, o la sottrazione del minore dei due pesi;

C) *Bilance automatiche e semi-automatiche.* — Nelle bilance automatiche e semi-automatiche il valore della sensibilità e la tolleranza ammessa saranno definiti, per qualsiasi carico, fino al raggiungimento della portata massima dello strumento, dal valore in peso di un intervallo della scala graduata.

Il valore ponderale massimo e l'ampiezza minima dei predetti intervalli, stabiliti in relazione alla portata dello strumento, saranno quelli appresso indicati:

g) bilance automatiche e semi-automatiche da banco.

	Valore ponderale massimo di ciascun intervallo	Ampiezza minima di ciascun intervallo
per portate fino a 500 gr . .	1/200 della portata	1 mm
per portate da oltre 500 gr fino a 10 kg	5 gr	1 »
per portate da oltre 10 kg fino a 20 kg	10 »	1 »
per portate di oltre 20 kg .	20 »	1 »

h) bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma portatili o fisse, e pensili:

	Valore ponderale massimo di ciascun intervallo	Ampiezza minima di ciascun intervallo
per portate fino a 20 kg.	1/1000 della portata	1 mm
per portate da oltre 20 fino a 30 kg	20 gr	1
» » » » 30 » 50 »	50 »	1 »
» » » » 50 » 100 »	100 »	1,5 »
» » » » 100 » 300 »	200 »	1,5 »
» » » » 300 » 500 »	500 »	1,5 »
» » » » 500 » 1.000 »	1 kg	1,5 »
» » » » 1.000 » 2.500 »	2 »	1,5 »
» » » » 2.500 » 5.000 »	5 »	2 »
» » » » 5.000 » 10.000 »	10 »	2
» » » » 10.000 » 50.000 »	20 »	2 »
per portate maggiori di 50.000 kg	50 » oppure: 20 »	3 » / 2 »

Il valore ponderale di ciascun intervallo dovrà, in ogni caso, corrispondere ad uno dei pesi enumerati nella tabella *B*) annessa alla legge.

Nelle bilance automatiche e semi-automatiche, a piattaforma, e pensili, con quadrante circolare e lancette a giri multipli l'ampiezza minima di 1 mm sarà tollerata fino alla portata di 100 kg esclusi, purchè il valore ponderale dell'intervallo non superi i 50 grammi.

Nelle bilance per uso degli uffici postali, aventi la portata da 20 a 30 kg sarà tollerato, per ciascun intervallo, un valore ponderale massimo di 50, anzichè di 20 gr.

Nei quadranti con intervalli di ampiezza variabile, l'ampiezza minima prescritta dalla tabella sarà quella dell'intervallo più stretto.

Nelle bilance semi-automatiche con indicazione del peso in più o in meno, il valore ponderale massimo di ciascun intervallo si intenderà riferito alla portata dello strumento.

Con le norme stabilite dall'art. 7 potranno essere anche ammesse bilance automatiche e semi-automatiche, da banco, a piattaforma — portatili o fisse — e pensili, destinate ad usi speciali, nelle quali il valore ponderale massimo o l'ampiezza minima di ciascun intervallo della scala graduata siano diversi da quelli stabiliti dalle tabelle *g*) ed *h*).

I predetti strumenti dovranno recare, sul quadrante od in altra parte chiaramente visibile, l'indicazione dell'uso specifico cui sono destinati;

D) *Bilance automatiche e semi-automatiche a carico costante. Bilance a nastro trasportatore*:

i) le bilance automatiche e semi automatiche funzionanti a carico costante e a moto continuo, le insaccatrici, le impacchettatrici e simili, quando non sia diversamente disposto dal provvedimento di ammissione, saranno ritenute sufficientemente sensibili quando si abbia un apprezzabile variazione nel valore medio di almeno cinque pesate, con l'aggiunta o la sottrazione, sul piatto dei pesi legali, di uno dei pesi appresso indicati:

per portate fino a 250 gr.	1/50 del carico massimo
per portate da oltre 250 a 1000 gr	5 grammi
per portate da oltre 1 kg a 20 kg	1/200 del carico massimo
per portate da oltre 20 kg a 25 kg	100 grammi
per portate oltre 25 kg	1/250 del carico massimo

l) gli strumenti automatici e semi-automatici (bilance o stadere) destinati a pesare la merce contenuta in carrelli tarati, correnti su rotaie o funi, dovranno accusare una apprezzabile variazione nell'indicazione media, con l'aggiunta o la sottrazione di un peso pari ad 1/200 del carico pesato. L'indicazione media dovrà essere ottenuta, effettuando una serie di almeno cinque pesate, con un carico corrispondente alla portata dello strumento.

I valori di cui alle lettere *i*) ed *l*) varranno, oltre che per la valutazione della sensibilità, anche quale tolleranza;

m) le bilance automatiche destinate a pesare materie trasportate da un nastro in movimento dovranno soddisfare alle norme relative all'esattezza che saranno stabilite caso per caso dallo specifico provvedimento di ammissione, emanato ai sensi degli articoli 6 e 7.

La tolleranza sarà di 1/100 del carico pesato, in più o in meno.

I valori indicati per la sensibilità e per le tolleranze negli strumenti automatici e semi-automatici alle lettere *g*), *h*), *i*) ed *l*), nonchè le tolleranze per gli strumenti di cui alla lettera *m*), si applicheranno sia in sede di verificazione prima che in sede di verificazione periodica.

Art. 5.

Le disposizioni emanate a norma degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare,

approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, che siano contrastanti o incompatibili con le disposizioni del presente decreto, sono abrogate.

Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi, le misure di capacità, che non abbiano i requisiti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, ma che siano stati costruiti secondo le norme anteriormente vigenti, saranno ancora ammessi alla verificazione purchè presentati entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Gli strumenti per pesare, gli apparecchi automatici e semi-automatici per misurare liquidi e le misure di capacità, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano muniti dei bolli di verificazione prima e quelli di cui al comma precedente, continueranno ad essere ammessi, fino ad esaurimento, alle verificazioni periodiche successive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1958

GRONCHI

FANFANI — BO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, foglio n. 41. — RELLEVA

LEGGE 14 gennaio 1959, n. 5.

Nuova anticipazione di lire 40 miliardi a favore del « Fondo di rotazione » di cui al capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore del « Fondo di rotazione », previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, da iscrivere in un unico capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Tale anticipazione sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e sarà ripartita nelle tre categorie di operazioni previste dall'art. 5 di detta legge con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per l'utilizzazione delle somme di cui al precedente art. 1, si applicano le norme contenute nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e nel regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317, con le seguenti modificazioni.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 5 della legge 25 luglio 1952, n. 949, si aggiungono le parole: « I prestiti destinati all'acquisto di macchine agricole possono essere concessi anche ai mezzadri e ai coloni parziari ».

Art. 4.

I prestiti e i mutui per edifici rurali e per impianti di irrigazione, concessi ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, a favore di coltivatori diretti, singoli o associati, e di piccole aziende, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, sino all'ammontare del 70 per cento della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie inadempienti.

La liquidazione delle somme dovute per effetto della garanzia sussidiaria prevista al precedente comma è disposta dal Comitato amministrativo della Cassa. Le condizioni e modalità di erogazione delle somme dovute dalla Cassa in conseguenza della garanzia sussidiaria saranno disciplinate con apposite convenzioni da stipulare fra la Cassa medesima e gli Istituti mutuanti.

Art. 5.

Il fondo di copertura per i rimborsi dovuti in dipendenza della garanzia sussidiaria di cui al precedente articolo, è costituito dal versamento, a favore della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, del 30 per cento dell'importo degli interessi maturati, al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero intestato al « Fondo di rotazione » istituito ai termini del capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Ove occorra, con decreto del Ministro per il tesoro, da adottarsi di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, le disponibilità del predetto fondo di copertura potranno essere incrementate fino alla concorrenza del 60 per cento degli interessi maturati sul conto corrente fruttifero di cui al precedente comma.

Art. 6.

Alla spesa di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 731 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1959

GRONCHI

FANFANI — FERRARI AGGRADI — PRETI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1959, n. 6.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di clinica ortopedica presso l'Università di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma il 20 gennaio 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo destinato all'insegnamento di clinica ortopedica in aggiunta a quelli indicati per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Parma nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.

Art. 3.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo verrà senz'altro soppresso con l'obbligo per l'ente finanziatore di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1959

GRONCHI

MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1959
Atti del Governo, registro n. 116, *foglio n.* 60. — RELLEVA

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Repertorio n. 135

Convenzione per la istituzione di un posto di professore di ruolo di clinica ortopedica

L'anno millenovecentocinquantanove, questo giorno venti del mese di gennaio in una sala del palazzo universitario, posto in Parma, in via dell'Università al civico n. 12 dinanzi a me Albino Arduini nato a Polesine Parmense (Parma) il 2 luglio 1897, direttore amministrativo dell'Università degli studi di Parma, delegato a ricevere gli atti con decreto del rettore in data 10 febbraio 1938, n. 14, registro settimo ed alla presenza dei signori:

dott. Gian Paolo Usberti, nato a Parma il 20 aprile 1926 e dott. Vittoriano Amore nato a Modica il 2 marzo 1919, testimoni idonei ai termini di legge e da me personalmente conosciuti si sono costituiti i signori:

prof. Gian Carlo Venturini, nato a Parma il 22 gennaio 1911, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore magnifico e presidente del Consiglio di amministrazione della Università degli studi di Parma a ciò autorizzato con regolare deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 16 gennaio 1959 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *A*.

e

mons. Edoardo Gilardi, nato a Lecco il 24 marzo 1892 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione «Pro Juventute Don Carlo Gnocchi» a ciò autorizzato con regolare deliberazione in data 18 dicembre 1958 che per estratto autentico si allega al presente atto sotto la lettera *B*.

Premesso:

che l'art. 27 dello statuto dell'Università degli studi di Parma comprende fra gli altri l'insegnamento della clinica ortopedica il quale a norma del vigente ordinamento didattico è obbligatorio per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia,

che a conclusione di precedenti intese verbali, la Fondazione «Pro Juventute Don Carlo Gnocchi» con la sopracitata deliberazione in data 18 dicembre 1958 è venuta nella determinazione di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Parma di un posto di professore di ruolo riservato alla cattedra di clinica ortopedica,

che la Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, con le rispettive deliberazioni in data 12, 15 e 16 gennaio 1959 che si allegano al presente atto perchè ne facciano parte integrante sotto le lettere *C*), *D*) ed *A*) già citata, hanno deliberato nell'ambito delle rispettive competenze di accettare con grato animo l'offerta della Fondazione «Pro Juventute Don Carlo Gnocchi»,

mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto,

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Parma, sarà istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla stessa Facoltà, ai sensi dell'art. 63, comma secondo e dell'art. 100 comma secondo del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, da destinarsi all'insegnamento della clinica ortopedica.

Art. 2.

La Fondazione «Pro Juventute Don Carlo Gnocchi» si obbliga a versare alla Università degli studi di Parma per il mantenimento del posto di professore di ruolo di clinica ortopedica, di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 3.000.000 (tremilioni) per il periodo di anni venti consecutivi di cui al successivo art. 6, a decorrere dalla data di nomina del professore stesso contro l'impegno della assistenza gratuita medico-chirurgica da parte del direttore della clinica ortopedica dell'Università degli studi di Parma, agli assistiti della «Pro Juventute Don Carlo Gnocchi» nella sede di Parma.

Art 3.

Qualora, in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato per i professori di ruolo, la somma di L. 3.000.000 risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato la somma dovuta ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione per il professore di ruolo della cattedra di clinica ortopedica, la Fondazione «Pro Juventute Don Carlo Gnocchi» verserà annualmente alla Università, in aggiunta al contributo di cui all'articolo precedente, la somma occorrente per integrare la differenza, a decorrere dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti.

Art. 4.

La Fondazione «Pro Juventute Don Carlo Gnocchi» si obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Parma, oltre a quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma di L. 600.000 (seicentomila) annue pari al 20% sugli assegni fissi spettanti al titolare del predetto posto di profes-

sore di ruolo, al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente da corrispondere al titolare stesso.

La Fondazione « Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti a favore dei professori universitari. Tale aumento decorrerà dalla data in cui verranno concessi gli eventuali miglioramenti economici ai professori universitari.

Art. 5.

L'Università degli studi di Parma, in esecuzione degli accordi sopracitati si obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica ortopedica, compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

L'Università degli studi di Parma verserà altresì annualmente allo Stato con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità la somma di L. 600.000 (seicentomila) prevista dal precedente art. 4 per gli effetti indicati.

Detti versamenti saranno fatti in conto entrate del Tesoro al capitolo e articolo che verranno stabiliti dal Ministero del tesoro nello stato di previsione del bilancio dello Stato.

Art. 6.

La presente convenzione avrà la durata di venti anni con decorrenza dalla data di nomina, presso l'Università degli studi di Parma, del professore titolare della cattedra di clinica ortopedica e si intenderà tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdetta, mediante lettera raccomandata, almeno un anno prima della sua ultima scadenza.

Art. 7.

La presente convenzione si intende decaduta:

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza;

b) se non venga aumentato il contributo secondo gli articoli 3 e 4 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste dagli articoli stessi;

c) se vengono a cessare per qualsiasi motivo, e in qualsiasi momento ciò si avveri, i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione;

d) se venga a cessare per qualsiasi causa l'assistenza gratuita medico chirurgica agli assistiti della « Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » sede di Parma, ad opera del direttore della clinica ortopedica.

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di clinica ortopedica si intenderà senz'altro soppresso ed il titolare della cattedra cesserà immediatamente dal servizio.

Art. 8.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università degli studi di Parma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e viene redatta in un unico esemplare.

Essa sarà esecutiva non appena verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il decreto che ne disporrà la approvazione e istituirà il posto di ruolo.

E richiesto io sottoscritto ho ricevuto il presente atto che scritto da persona di mia fiducia su fogli n. 3 di carta e in complessivo pagine 7 e parte della ottava, è stato firmato dai signori comparenti, dai testimoni e da me sottoscritto previa integrale lettura da me datane presenti i testimoni, ai comparenti stessi i quali, da me interpellati, hanno dichiarato di trovarlo conforme alla loro volontà.

Firmati:

prof. Giancarlo Venturini
Edoardo Gilardi
Gan Paolo Usberti
Vittoriano Amore
Albino Arduini

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

p.c.c. *Il direttore amministrativo*: Albino ARDUINI

Registrato a Parma il 20 gennaio 1959, al n. 12345, vol. 237, mod. 2-*Gratis*

Il direttore: (firma illeggibile).

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1958.

Classificazione tra le statali della strada provinciale « Del Dismano » da Cesena a Ravenna, quale prosecuzione della statale n. 71, che viene denominata « Umbro-Casentinese-Romagnola ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada provinciale dall'innesto con la statale n. 9, « Emilia », nei pressi di Cesena, in corrispondenza dell'innesto tra le statali n. 9 e 71, all'innesto con la statale n. 16, « Adriatica », della lunghezza di circa km. 27.900, ha i requisiti previsti per essere inclusa nella rete delle strade statali;

Sentiti i pareri del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali interessate di Forlì e di Ravenna;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada provinciale dall'innesto con la statale n. 9 « Emilia », nei pressi di Cesena, in corrispondenza dell'innesto tra le statali n. 9 e 71, all'innesto con la statale n. 16 « Adriatica » è classificata statale quale prosecuzione della statale n. 71, che viene, quindi, denominata « Umbro-Casentinese-Romagnola ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1958

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1959
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 166

(409)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1959.

Modificazione dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ente di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata con la legge 11 gennaio 1957, n. 5;

Viste le leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 3 dicembre 1957, n. 1196, 3 dicembre 1957, n. 1198, e 1° novembre 1957, n. 1087;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto in data 12 dicembre 1952 e modificato con decreti del 26 aprile 1954, 15 marzo 1957 e 24 giugno 1958;

Vista la deliberazione in data 30 settembre 1958 del Consiglio generale del predetto Istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le seguenti disposizioni dello statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito) ente di diritto pubblico, con sede in Roma, vengono modificate come appresso:

Art. 10, terzo comma: « Ai componenti il Consiglio generale spetta una medaglia di presenza, cui vanno aggiunti, per coloro che non risiedono a Roma, una diaria e il rimborso delle spese di viaggio. La misura sia della medaglia di presenza sia della diaria verrà stabilita dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ».

Art. 19, secondo comma: « Gli utili netti della gestione sono attribuiti:

a) almeno per il 50 % ad un fondo di riserva. Di questo fondo dovrà essere tenuto costantemente investito in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato un ammontare pari alla consistenza del fondo stesso al 31 dicembre 1957, da aumentarsi annualmente con l'importo dei ricavi rivenienti dal predetto investimento in titoli » (resto invariato).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1959

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
Bo

(441)

DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 1959.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1958, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, nella persona del gr. uff. ragioniere Gino Gastaldi;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che il gr. uff. Gastaldi ha rassegnato in modo irrevocabile le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata la opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali

Decreta:

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia è sciolta.

Il gr. uff. dott. Alberto Ricevuti è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pavia, in sostituzione del gr. ufficiale dott. Gino Gastaldi, dimissionario.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 gennaio 1959

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Bo

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(408)

ORDINANZA DI SANITA' AEREA n. 1 del 23 gennaio 1959.

Revoca delle misure quarantenarie contro il colera per le provenienze aeree da Nuova Delhi (India).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Considerata l'avvenuta normalizzazione delle condizioni sanitarie nella circoscrizione di Nuova Delhi (India);

Visto il regolamento sanitario internazionale n. 2 della Organizzazione mondiale della sanità, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con la legge 31 luglio 1954, n. 861;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Vista la propria ordinanza di sanità aerea n. 7 del 6 settembre 1958;

Ordina:

Art. 1.

L'Ordinanza di sanità aerea n. 7 del 6 settembre 1958, concernente l'assoggettamento delle provenienze dagli aeroporti della circoscrizione di Nuova Delhi (India) alle misure quarantenarie contro il colera, è revocata.

Art. 2.

Gli Uffici sanitari provinciali e gli Uffici sanitari di aeroporto sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1959

Il Ministro: MONALDI

(440)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sorbano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 276, il comune di Sorbano (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.810.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(387)

Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 283 il comune di Serrata (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.440.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(388)

Autorizzazione al comune di San Marcellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 272, il comune di San Marcellino (Caserta) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(389)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo in Lizzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 279, il comune di Sant'Angelo in Lizzola (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.450.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(390)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata del Bianco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 285, il comune di Sant'Agata del Bianco (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.547.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(391)

Autorizzazione al comune di Riace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959 registro n. 1 Interno foglio n. 284, il comune di Riace (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.530.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(393)

Autorizzazione al comune di Portico e San Benedetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959 registro n. 1 Interno, foglio n. 275, il comune di Portico e San Benedetto (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.850.000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(394)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 305, il comune di Piagge (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.060.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(395)

Autorizzazione al comune di Peglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959 registro n. 1 Interno, foglio n. 278, il comune di Peglio (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(396)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 271, il comune di Parghelia (Catanzaro), è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.625.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(397)

Autorizzazione al comune di Mondaino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959 registro n. 1 Interno, foglio n. 274, il comune di Mondaino (Forlì) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.030.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(398)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 282, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(399)

Autorizzazione al comune di Grotteria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959 registro n. 1 Interno, foglio n. 281, il comune di Grotteria (Reggio Calabria) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.690.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(400)

Autorizzazione al comune di Doberdò del Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno foglio n. 303, il comune di Doberdò del Lago (Gorizia) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.350.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(401)

Autorizzazione al comune di Casteldelci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1958 registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 306 il comune di Casteldelci (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.280.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957

(402)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 3 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 280, il comune di Bovalino (Reggio Calabria è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.950.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(403)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 273, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.260.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(404)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 10 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 307, il comune di Barchi (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(405)

Autorizzazione al comune di Tavullia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 304, il comune di Tavullia (Pesaro Urbino) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.670.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(406)

Autorizzazione al comune di Riolunato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1959, registro n. 1 Interno, foglio n. 277, il comune di Riolunato (Modena) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(392)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1958, n. 5194/3098, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1958, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 3, è stato riliquidato in L. 513.868 (lire cinquecentotredicimilaottocentosessantotto), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 13 gennaio 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 4 aprile 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Nardò (Lecce), in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2404 (*Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1952, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta CATALDO Raffaele fu Pasquale e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo del l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi — al netto dell'importo arrotondato, di L. 445.000, già liquidato allo stesso titolo con decreto Ministeriale 29 ottobre 1957, n. 3717/1621, pubblicato per estratto, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1958 — vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 65.000 (lire sessantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1958, n. 5382/3286, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1958, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 4, è stato determinato in L. 627.929 (lire seicentoventisettemilanovecentoventinove), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, n. 2290/194, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36 del 9 febbraio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Palagianello (Taranto) in forza del decreto Presidenziale 2 aprile 1952, n. 299 (*Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 19 aprile 1952, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta ROMANAZZI Guglielmo di Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 625.000 (lire seicentoventicinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 15 novembre 1958, n. 5383/3287, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1958, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 322, è stato determinato in lire 33.932.433 (lire trentatremilioninovecentotrentaduemilaquattrocentotrentatre), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 5 maggio 1958, n. 4388/2292, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 153 del 27 giugno 1958, per i terreni espropriati in agro del comune di Palagiano (Taranto) in forza del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 838 (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 13 settembre 1951, supplemento ordinario) al nome della ditta ROMANAZZI Guglielmo di Giovanni, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 33.930.000 (lire trentatremilioninovecentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(336)

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1958, n. 5195/3099, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 1958, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 319, è stato riliquidato in L. 337.923 (lire trecentotrentasettemilanovecentoventitre) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 25 settembre 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 del 26 novembre 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Palagiano (Taranto), in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3663 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta DE SANGRO Giovanni, Nicola e Riccardo fu Giuseppe e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 45.000 già liquidato allo stesso titolo con decreto Ministeriale 20 febbraio 1958, n. 4277/2181, pubblicato per estratto, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 9 maggio 1958 — vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 290.000 (lire due-

centonovantamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224

Con decreto Ministeriale 10 novembre 1958, n. 2668/572 registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1958, registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 6, è stato determinato in L. 4 503 156 (lire quattromilionicinquecentotremilacentocinquantasei) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 4 febbraio 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 105 del 7 maggio 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Montescaglioso (Matera), in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1659 (*Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1952 supplemento ordinario) al nome della ditta GALANTI Giuseppe fu Giovanni Vincenzo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria

I predetti interessi — al netto di L. 5875, pari alla maggior somma e relativi interessi, erroneamente liquidata col precitato decreto Presidenziale 4 febbraio 1955 — vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4 495 000 (lire quattromilioniquattrocentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma della legge 15 marzo 1956 n. 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - Sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224

(335)

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo »

Opera nazionale per i combattenti
Sezione speciale per la riforma fondiaria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti in data 17 dicembre 1958 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 231) è stato disposto nei confronti della ditta BARATTA Primo fu Paolo

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza dei decreti Presidenziali 28 dicembre 1952, numeri 4191 e 4192 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 4),

b) il trasferimento a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha 28 95 79);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956 n. 156.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti in data 13 dicembre 1958 (registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 206) è stato disposto nei confronti della ditta CAPOZZOLI-RIZZI Giovanni fu Raffaele.

a) la rimozione, a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione, del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », iscritto in forza dei decreti Presidenziali 3 ottobre 1952, numeri 1649 e 1650, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 276 del 28 novembre 1952 (supplemento ordinario),

b) il trasferimento a favore dell'Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria, della quota dei predetti terreni ad esso spettanti (Ha 46 11 25);

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo

La liquidazione dell'indennità relativa ai terreni trasferiti all'Ente viene disposta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156

(243)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rettifica del decreto interministeriale 7 gennaio 1958, numero 763, relativo alla sdemanializzazione di alcuni terreni in comune di Grosseto.

Con decreto interministeriale 10 gennaio 1959, n. 2527, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale 7 gennaio 1958, n. 763, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1958, nel senso che i terreni, riportati nel catasto del comune di Grosseto alle particelle nn. 5, 6, 9-*b* e 11 *b* del foglio n. 78 e sdemanializzati con l'anzidetto provvedimento, debbono intendersi comprensivi dei tratti di alvei inclusi nelle dette particelle, e quindi estesi per una superficie complessiva di Ha 5 91 70 e non di Ha 3 35 70, come indicato nel citato decreto interministeriale 7 gennaio 1958, n. 763.

(412)

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica di Rosarnó, in provincia di Reggio Calabria

Con decreto Presidenziale 27 ottobre 1958, registrato dalla Corte dei conti il 22 dicembre successivo, al registro n. 20, foglio n. 375, è stato disposto l'ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica della piana di Rosarno, in provincia di Reggio Calabria

(299)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex spiaggia del lago di Garda, in comune di Sirmione (Brescia).

Con decreto 16 settembre 1958, n. 697, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex spiaggia del lago di Garda, in comune di Sirmione (Brescia), segnato nel catasto dello stesso Comune ai mappali 1801 e 1802, di complessivi mq 411,10, ed indicato nella planimetria 23 gennaio 1957, in scala 1:200, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Brescia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(305)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo la sinistra del torrente Chiavenna a Vigolo Marchese, in comune di Castell'Arquato (Piacenza).

Con decreto 25 giugno 1958, n. 424, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo la sinistra del torrente Chiavenna a Vigolo Marchese, in comune di Castell'Arquato (Piacenza), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 15, mappale 151, di mq 5, indicato nella planimetria 1° agosto 1957, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(307)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lenti Pietro già esercente in Valenza (Alessandria)

Tali marchi erano contrassegnati col n. 435-AL.

(347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 12

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	25557	262,50	Rovere *Felicina* di Evasio, dom. in Alfiano Natta fraz. Casarello (Alessandria)	Rovere *Olimpia Felicina* di Evasio, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	156433	130 —	Buzzo *Francesca* fu *Emanuele*, minore sotto la patria potestà della madre Molineri Rosa fu Filiberto ved. di Buzzo *Emanuele*, dom. a Novi Ligure (Alessandria)	Buzzo *Franca* fu *Andrea Emanuele*, minore sotto la patria potestà della madre Molineri Rosa fu Filiberto ved. di Buzzo *Andrea Emanuele*, dom. a Novi Ligure (Alessandria)
Id.	238061	2.025 —	Meta Maddalena di *Mario*, minore sotto la tutela di Gregorio Maddalena fu Lorenzo, dom. in Torino	Meta Maddalena di *Giuseppe Mario*, minore, ecc., come contro
Red. 3,50 % (1934)	341351	1.540 —	Della Torre Ester fu Leone, nubile, dom. in Alessandria, vincolata per dote della titolare per il matrimonio da contrarsi dalla medesima con Ghiron *Alfredo* fu Giuseppe	Della Torre Ester fu Leone, nubile, dom. in Alessandria, vincolata per dote della titolare per il matrimonio da contrarsi dalla medesima con Ghiron *Moise Alfredo* fu Giuseppe
Id.	230789	1.386 —	Montagna *Rosa* di Paolo, moglie di Folli Giovanni, dom. in Milano, vincolato per dote	Montagna *Maria Rosa Pierina* di Paolo, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	767364	997,50	*Cavagnari* Anna di Carlo, moglie di Gardella Luigi, dom. in Ausonia Cannatich (Stati Uniti)	*Cavagnaro* Anna di Carlo, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1965)	508	5.000 —	Monopoli Francesco fu Leonardo, dom. a Napoli, ipotecato a favore dello Stato per cauzione dovuta da De Lorenzo Rocco Antonio fu *Carmine Maria*	Monopoli Francesco fu Leonardo, dom. a Napoli, ipotecato a favore dello Stato per cauzione dovuta da De Lorenzo Rocco Antonio fu *Carmina Maria*
Red. 3,50 % (1934)	534766	5.176,50	Ramonda Anna fu *Battista* ved. Borri Gio Maria fu Agostino, dom. in Revello (Cuneo), ipotecato per cauzione	Ramonda Anna fu *Giovanni Battista*, ecc., come contro
P. Ric. 5 % Serie 25	8532	100 —	Mazzella *Angela* fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Sabia Filomena di Michele ved. Mazzella, dom. in Procida (Napoli)	Mazzella *Angelo* fu Michele, minore, ecc., come contro
Id. Serie 29	8533	3.000 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 57	8534	500 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie 76	8535	100 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	11924	7.500 —	Biascioli *Luisa* fu Vincenzo, moglie di Salierno Angelo, dom. in Napoli	Biascioli *Luigia* fu Vincenzo, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	214540	450 —	*Porrino* Francesco fu Carlo, dom. in Aranco di Borgosesia, con usufrutto a favore di Godio Maria fu Costantino	*Porrini* Francesco fu Carlo, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	798803	1.960 —	Cassone *Ines* di *Nicola-Pietro*, moglie di Zoia Diego fu Giovanni, dom. in Milano, vincolato per dote	Cassone *Ermelina Ines* di *Nicolao*, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 15 gennaio 1959

Il direttore generale: SCIPIONE

(275)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 27 gennaio 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,35	620,90	621,09	621,20	621 —	621 —	621,25	621,30	621,05	621 —
$ Can.	641,38	641,75	641,75	641,40	642 —	641,37	641,75	641,50	641,25	641,25
Fr Sv.	144,12	144,06	144,04	144,07	144,05	144,10	144,095	144,10	144,09	144,05
Kr D.	90,10	90,125	90,12	90,14	90 —	90,10	90,12	90,10	90,09	90,05
Kr N.	87,15	87,16	87,18	87,17	87,20	87,15	87,15	87,15	87,16	87,15
Kr Sv.	120,10	120,07	120,08	120,07	120 —	120,07	120,04	120,15	120,08	120,05
Fol	164,83	164,73	164,75	164,71	164,70	164,77	164,71	164,80	164,76	164,75
Fr B.	12,42	12,42	12,42	12,425	12,475	12,43	12,42375	12,435	12,42	12,42
Fr Fr.	126,75	126,67	126,73	126,69	126,60	126,68	126,65	126,70	126,76	126,65
Lst	1745,05	1745,35	1745,125	1745,40	1745,10	1744,94	1745,125	1745 —	1744,87	1745 —
Dm occ.	148 78	148,77	148,77	148,78	148,72	148,76	148,775	148,80	148,75	148,75
Scell. Aust.	23,98	23,96	23,96	23,96	23,90	23,95	23,96	23,968	23,96	23,95

Media dei titoli del 27 gennaio 1959

Rendita 3,50 % 1906	70,85
Id 3,50 % 1902	69,90
Id 5 % 1935	99,575
Redimibile 3,50 % 1934	87,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,50
Id 5 % (Ricostruzione)	9[illegible],625
Id 5 % (Riforma fondiaria)	93,05
Id 5 % 1936	99,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	93,10
Id 5 % (Beni Esteri)	92,90

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102 05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,85
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,35
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,25
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	100,075
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	100,10
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,075
Id 5 % (» 1° gennaio 1968)	99,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. LODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1959

1 Dollaro USA	621,225
1 Dollaro canadese	641,575
1 Franco svizzero	144,082
1 Corona danese	90,13
1 Corona norvegese	87,16
1 Corona svedese	120,055
1 Fiorino olandese	164,71
1 Franco belga	12,421
100 Franchi francesi	126,67
1 Lira sterlina	1745,262
1 Marco germanico	148,777
1 Scellino austriaco	23,96

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n 1214,

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n 1364,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n 5,

Visto il decreto in data 4 maggio 1957, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti,

Visto il decreto in data 26 febbraio 1958, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese, tedesca) prevista dal programma degli esami,

Ritenuta, pertanto, l'opportunità di integrare la Commissione esaminatrice con la nomina di tre professori delle lingue medesime,

Vista la lettera di designazione del rettore dell'Università degli studi di Roma in data 18 dicembre 1958;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 4 maggio 1957, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, con i seguenti docenti:

Mormile prof Mario, per la lingua francese;
Puccio prof Guido, per la lingua inglese,
Rossi prof Mario, per la lingua tedesca.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione

Roma, addì 27 dicembre 1958

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1959
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 216 — MASSIMO

(420)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a trentasei posti di segretario in prova (ragionieri) riservato al personale statale di ruolo organico, indetto con decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4171.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 1 del 15 gennaio 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 14 novembre 1958, n. 2320, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a trentasei posti di segretario in prova (ragionieri) riservato al personale statale di ruolo organico, indetto con decreto Ministeriale 2 maggio 1956, n. 4171.

(421)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e per titoli a quattrocento posti di sottocapo in prova delle stazioni, fra candidati muniti di diploma di scuola media di 1° grado, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 649.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 1 del 15 gennaio 1959, è stato pubblicato il decreto Ministeriale 14 novembre 1958, n. 2321, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per esami e per titoli a quattrocento posti di sottocapo in prova delle stazioni, fra candidati muniti di diploma di scuola media di 2° grado, indetto con decreto Ministeriale 25 luglio 1956, n. 649.

(422)

PREFETTURA DI BOLOGNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visto il proprio decreto n. 44/8892 San., del 13 aprile 1955 con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1954;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Vista la designazione effettuata dall'Ordine dei medici chirurghi;

Viste le terne proposte dai Comuni interessati ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 1955, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed in virtù della potestà ivi conferita;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna al 30 novembre 1954, è così costituita:

Presidente:
Bruschelli dott. Emilio, vice prefetto.

Componenti:
Marenzi dott. Cesare, medico provinciale;
Belvederi prof. Corrado, docente in ostetricia e ginecologia;
Orsini prof. Attilio, docente in ostetricia e ginecologia;
Frittelli Flora, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Francesco Basso consigliere di 1ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bologna, addì 3 gennaio 1959

Il prefetto: GAIPA

(424)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 4018, Div. 3/1, in data 6 giugno 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte alle vincitrici del concorso per titoli ed esami a dodici posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1956;

Considerato che a seguito di rinuncia in termini delle ostetriche regolarmente interpellate a norma di legge sono rimaste vacanti e disponibili le condotte ostetriche di Gorgonzola, Opera, Pieve Emanuele e Trezzano su Naviglio;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte ostetriche secondo l'ordine di graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee e delle preferenze indicate a suo tempo dalle stesse concorrenti interessate, le quali, interpellate a norma di legge hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate ostetriche sono assegnate alle condotte per ciascuna indicata:

Fanzola Livia: Gorgonzola;
Spada Marcellina: Consorzio Opera-Pieve Emanuele;
Geraci Carmela: Trezzano sul Naviglio.

I sindaci dei Comuni sopra segnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 7 gennaio 1959

Il prefetto: VICARI

(258)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 47382/3ª San., in data 29 luglio 1958, relativo all'assegnazione delle sedi ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotti vacanti al 30 novembre 1955;

Ritenuto che il dott. Rombolà Francesco dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Serrastretta, ha rinunziato alla nomina;

Visto il decreto n. 47381, in data 29 luglio 1958, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei al concorso anzidetto;

Viste le indicazioni delle sedi, fatte, in ordine di preferenza, dai candidati che seguono il dott. Rombolà in graduatoria;

Tenute presenti le dichiarazioni, tacite ed espresse, di rinunzia dei dottori Burgo Michele, Piccione Vito, D'Amico Nicola, Gallizzi Vincenzo, Panzitta Salvatore, Pugliese Domenico e Bonavina Francesco;

Vista la dichiarazione di accettazione del dott. Mancuso Antonio;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mancuso Antonio è dichiarato vincitore della seconda condotta medica del comune di Serrastretta in sostituzione del dott. Rombolà Francesco, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Serrastretta.

Catanzaro, addì 3 gennaio 1959

Il prefetto: DE LORENZO

(324)

PREFETTURA DI COMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COMO

Visto il proprio decreto n. 5384/3ª San. del 5 febbraio 1958 con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1956;

Visto il proprio decreto n 6324/3ª San. del 5 febbraio 1958 modificato con decreto n 19362 del 21 aprile 1958, con cui si è provveduto alla dichiarazione dei vincitori del concorso ed alla conseguente assegnazione delle sedi;

Considerato che i dottori Vincenzo De Gregorio, Francesco Cirillo, Sergio Cella, Giovanni Vincenzi hanno rinunziato alle condotte loro assegnate,

Interpellati, secondo l'ordine di graduatoria e le preferenze espresse nelle domande di ammissione al concorso, i candidati idonei;

Lette le rinunzie e le accettazioni;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica dei decreti n. 6324/3ª San e 19362/3ª San., rispettivamente del 5 febbraio 1958 e del 21 aprile 1958, i seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicati:

Rossini dott. Giusto: Cesana Brianza-Bosisio Parini-Suello-Pusiano;

Vincenzi dott. Giovanni: Mozzate;

[illegible] dott. Vinicio: Colle Brianza-Castello Brianza,

Tettamanzi dott. Faliero: Pellio Intelvi-Laino Intelvi-Ponna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como e dei Comuni sedi delle condotte interessate

Como, addì 3 gennaio 1959

Il prefetto: GUIDA

(231)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie vacanti nella provincia di Palermo, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

Il medico provinciale di Palermo comunica che nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » parte 2ª e 3ª n 52 del 27 dicembre 1958, sono stati pubblicati i decreti n 19833 e 19834 del 1° dicembre 1958, concernenti la graduatoria generale del concorso per il conferimento dell'autorizzazione al l'esercizio delle farmacie vacanti nella provincia di Palermo nonchè le singole graduatorie delle trentaquattro sedi farmaceutiche messe a concorso

(423)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Monte Sant'Angelo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n 33321, con il quale fu bandito pubblico concorso per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Monte Sant Angelo,

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso,

Vista la graduatoria dei concorrenti formata dalla predetta Commissione,

Visto l'art. 23 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei del concorso di cui in narrativa:

1. Cirillo Francesco	punti	137,900 su 200
2. Potenza Matteo	»	122 900 »
3 D Emilio Michele	»	120,700 »
4 Trotta Pasquale	»	111,620 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Foggia e del comune di Monte Sant'Angelo.

Foggia, addì 14 gennaio 1959

Il medico provinciale RAHELI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Monte Sant'Angelo,

Viste le domande dei candidati e gli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto l'art 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

Il dott Cirillo Francesco è nominato ufficiale sanitario in via d'esperimento per un biennio del comune di Monte Sant'Angelo, ove dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla notifica del presente decreto da parte del Comune interessato.

Trascorso il biennio di esperimento, si provvederà alla nomina definitiva o alla dimissione del sanitario, ai sensi dell'art 37 del testo unico delle leggi sanitarie,

Il dott. Cirillo Francesco, assunto in via di esperimento, dovrà prestare giuramento ai sensi dell'art. 38 del soprarichiamato testo unico delle leggi sanitarie.

Il sindaco di Monte Sant'Angelo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Foggia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Foggia e del comune di Monte Sant'Angelo.

Foggia, addì 14 gennaio 1959

Il medico provinciale: RAHELI

(363)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.